



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE N. 44

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione – pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IMU PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore 20:15 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale. Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. Bolis Alessandro - Sindaco	Sì
2. Pasqualon Eric - Consigliere	Sì
3. Grando Raffaella - Consigliere	Sì
4. Bombonati Andrea - Consigliere	Sì
5. Baldo Daniela - Consigliere	Sì
6. Paiusco Elisa - Presidente	Sì
7. Devisoni Stefano - Consigliere	Sì
8. Maistrello Francesca - Consigliere	Sì
9. Cervato Iside - Consigliere	Sì
10. Brogliati Giorgio - Consigliere	Sì
11. Toffanin Giuseppe - Consigliere	Sì
12. Perrone Michele - Consigliere	Sì
13. Carlesso Anna - Consigliere	No
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Sorace Dott. Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Paiusco Elisa assume la presidenza e dichiarata aperta la seduta, designati gli scrutatori nei nomi dei consiglieri Perrone M. e Maistrello F., invita il consiglio a discutere e deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IMU PER L'ANNO 2020.

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto di cui sopra, in ordine alla quale sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2018 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 8,80 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 6,60 per mille per le unità del possessore concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e per le relative pertinenze;
- 4) aliquota 7,6 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione "agevolata" a titolo di abitazione principale con relativa pertinenza;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2018 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 1,50 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,00 per mille per gli altri fabbricati ed aree edificabili;
- 3) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che le aliquote devono essere stabilite in misura da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi;

Precisato che le aliquote della nuova IMU, a seguito dell'abrogazione della IMU e della TASI come sopra precisato e loro riunificazione nella nuova imposta, per garantire l'equilibrio di bilancio vengono determinate considerando la sommatoria delle precedenti;

Considerato che questa Amministrazione Comunale, in considerazione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, intende sostenere ed incentivare gli investimenti produttivi sul territorio del Comune di Carmignano di Brenta mediante riduzioni d'imposta per la realizzazione di nuovi fabbricati di categoria D o di fabbricati di categoria D dismessi che sono stati ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato, purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4;

Considerato inoltre che intende sostenere ed incentivare gli investimenti produttivi sul territorio del Comune di Carmignano di Brenta mediante riduzioni d'imposta per la realizzazione di nuovi fabbricati in categoria A/10, C2 e C3 di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive e del terziario avanzato, purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) aliquota ordinaria 9,80 per mille;
- 2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 5,50 per mille;
- 3) abitazioni locatè a canone agevolato ai sensi della L. 431/98, art. 2, comma 3 – art. 5 comma 1-2: aliquota 8,6 per mille;
- 4) abitazioni date in uso gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta di primo grado: aliquota 7,60 per mille;
- 5) abitazioni non locatè: aliquota 9,8 per mille;
- 6) alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP: aliquota 5,50 per mille;
- 7) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1,00 per mille;
- 8) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 1,00 per mille;
- 9) negozi e relativi accessori non locati: aliquota 9,8 per mille;
- 10) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 9,8 per mille;
- 11) fabbricati di categoria D di nuova costruzione, destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato, valevole fino a 3 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale: aliquota agevolata 7,60 per mille purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4;
- 12) fabbricati in categoria D dismessi che sono stati ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e

relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato, valevole fino a 3 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale: aliquota agevolata 7,60 per mille purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4;

13) fabbricati in categoria A/10, C2 e C3 di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive e del terziario avanzato, valevole fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale: aliquota agevolata 7,60 per mille purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4

14) terreni agricoli: aliquota 8,80 per mille;

15) aree fabbricabili: aliquota 9,80 per mille.

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. del 18/6/2020;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile espressa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo Statuto Comunale Vigente

PROPONE

A) Di approvare, per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente approvate, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) aliquota ordinaria 9,80 per mille;
- 2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 5,50 per mille;
- 3) abitazioni locate a canone agevolato ai sensi della L. 431/98, art. 2, comma 3 – art. 5 comma 1-2: aliquota 8,60 per mille;
- 4) abitazioni date in uso gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta di primo grado: aliquota 7,60 per mille;
- 5) abitazioni non locate: aliquota 9,80 per mille;
- 6) alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP: aliquota 5,50 per mille;
- 7) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1,00 per mille;
- 8) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 1,00 per mille;
- 9) negozi e relativi accessori non locati: aliquota 9,8 per mille;
- 10) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 9,8 per mille;
- 11) fabbricati di categoria D di nuova costruzione, destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato, valevole fino a 3 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale: aliquota agevolata 7,60 per mille, purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4;

- 12) fabbricati in categoria D dismessi che sono stati ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato, valevole fino a 3 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale: aliquota agevolata 7,60 per mille, purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4 ;
- 13) fabbricati in categoria A/10, C2 e C3 di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive e del terziario avanzato, valevole fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale: aliquota agevolata 7,60 per mille, purchè gli interventi non siano realizzati attraverso strumenti di programmazione urbanistica straordinari ai sensi della L.R. 55, art. 3 e 4
- 14) terreni agricoli: aliquota 8,80 per mille;
- 15) aree fabbricabili: aliquota 9,80 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che le suddette aliquote consentono il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e garantiscono l'erogazione dei propri servizi;

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

E) di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

- il Presidente del Consiglio: dopo aver introdotto l'argomento posto all'ordine del giorno, cede la parola al Sindaco Alessandro Bolis, per relazionare sulla proposta deliberativa in discussione;
- il Sindaco Bolis: illustra la proposta di deliberazione, precisando che il Consiglio comunale è chiamato ad approvare le aliquote a seguito della nuova unificazione di Imu e Tasi, per la loro applicazione nel 2021. Ribadisce che la volontà che persiste è quella di non voler mai aumentare le tasse e riprende il discorso fatto dal Consigliere Brogliati, in cui sottolineava il fatto che le tasse erano state aumentate. Spiega che l'Imu è entrata in vigore nel 2011 come tassa municipale e che le stesse aliquote che venivano applicate in quell'anno vengono applicate anche nel 2020, quindi le tasse non sono mai state aumentate. Il Comune di Carmignano di Brenta ha una bassa pressione fiscale e precisa che i Comuni di Cittadella, Grantorto e San Pietro in Gù sono gli unici, nel territorio dell'Alta Padovana, a non aver applicato l'addizionale Irpef comunale.
- l'Assessore Grando: riprende il discorso del sindaco e sottolinea ancora una volta la volontà dell'amministrazione di non voler applicare l'addizionale Irpef, soprattutto in questo periodo di difficoltà e di crisi. Sottolinea che, con questa proposta di delibera, si vuole sostenere lo sviluppo economico del territorio, proprio in questo periodo caratterizzato da una forte crisi, con l'azzeramento del 2,2 per mille, per cercare di contenere l'imposta a carico di attività produttive del terziario avanzato. Si sofferma sui punti 11,12,13 del dispositivo, evidenziando che il Comune applicherà la propria quota agevolata del 7,60 per mille per sostenere le attività produttive già presenti e quelle che vogliono insediarsi nel territorio. Precisa che nella proposta di delibera inviata ai Consiglieri è presente un errore materiale, in quanto è stato riportato lo 0,76 per mille anziché il 7,60 per mille (vale per i punti 11,12,13). Conclude sperando che, nonostante le parecchie votazioni contrarie di una parte della minoranza, questa delibera ottenga voti favorevoli per dimostrare che tutto il Consiglio Comunale è dalla parte delle aziende produttive al fine di far crescere il Comune di Carmignano di Brenta.
- il Sindaco Bolis: precisa che, nella legge di bilancio n. 160 del 27/12/2020, non è più prevista la ripartizione della Tasi tra proprietario e inquilino nella misura 70-30%, ma l'imposta (Imu unificata) grava interamente sul proprietario. Inoltre, la nuova legge prevede che le agevolazioni per il comodato d'uso gratuito possono essere concesse solo in presenza di un contratto registrato, altrimenti l'immobile viene considerato come seconda casa.
- il Consigliere Toffanin: fa un raffronto tra il 2019 e il 2020 e fa osservazione sul fatto che effettivamente le aliquote non sono cambiate. Nella modulazione dell'Imu 2020, però, sono state ampliate le casistiche degli immobili soggetti a tassazione, come i fabbricati costituiti da imprese in attesa di vendita dove per le aree fabbricabili è previsto il 9,80 per mille, mentre per i fabbricati costruiti dall'impresa che sono in attesa di vendita c'è l'1 per mille. Chiede di sapere quali delle due imposte venga applicata sull'area fabbricabile.
- il Sindaco Bolis: precisa che, in gergo catastale, tali fabbricati vengono denominati fabbricati merce e la legge prevede che tali fabbricati siano soggetti a tassazione, anche se non accatastati.
- il Consigliere Toffanin: chiede se nei fabbricati catastali di gruppo D poteva essere applicata solo l'aliquota dello 0,6 per mille statale, tralasciando quella comunale, visto il periodo di difficoltà.
- il Sindaco Bolis: spiega che tale opzione non era possibile perché lo Stato comunque effettua il prelievo del 7,6 per mille.
- il Consigliere Toffanin: esprime il suo timore sul fatto che nel 2021 possa essere introdotta l'Imu sulla prima casa.
- il Sindaco Bolis: esprime la sua convinzione sul fatto che il discostamento dell'incassato dell'Imu nel 2020 risulta quasi minore rispetto a quello del 2017 e che ciò sta a significare che, grazie al tessuto produttivo imprenditoriale ben organizzato del nostro territorio, oltre alle realtà lavorative

che si sono trovate in difficoltà, alcune aziende, nonostante il periodo di emergenza, hanno continuato la loro attività.

- il Consigliere Devisoni: esprime il voto favorevole del gruppo “Si Carmignano” per questa delibera; afferma che votare contro starebbe a significare che non si vuole sostenere ed incentivare gli investimenti produttivi nel territorio e che non si vogliono ascoltare le richieste dal mondo imprenditoriale che chiede bassa pressione fiscale. L'aliquota agevolata rappresenta l'impegno dell'amministrazione nel guardare alla sostenibilità ambientale. Esprime la speranza che i consiglieri di opposizione diano voto favorevole a sostegno delle imprese e delle famiglie e che non sia un voto pregiudiziale.

DATO ATTO che non segue ulteriore discussione.

POSTA in votazione la proposta di deliberazione.

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 12 Consiglieri:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta, approvandone, altresì, i relativi allegati, dando atto che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Quindi il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 12 Consiglieri:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Firmato Digitalmente
Paiusco Elisa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Sorace Dott. Francesco

Alle ore 21:50, esce l'Assessore Baldo, pertanto risultano presenti n. 11 Consiglieri.